

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1499)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

(V. Stampato Camera n. 3127)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 settembre 1985*

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393,  
recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti  
di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione  
straordinaria

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

*Decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 2 agosto 1985.*

**Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione e di armamento assoggettate ad amministrazioni straordinarie, al fine di evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo di graduale reimpiego anche in attività alternative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1985.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — ROMITA —  
GORIA — DE MICHELIS — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI